

**Edizione
in lingua italiana**

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 551/80 del Consiglio, del 3 marzo 1980, che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca) 1

- ★ Regolamento (CEE) n. 552/80 del Consiglio, del 3 marzo 1980, che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione di Maurizio relativamente alla produzione di conserve di tonno 3

- Regolamento (CEE) n. 553/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5

- Regolamento (CEE) n. 554/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7

- Regolamento (CEE) n. 555/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 9

- Regolamento (CEE) n. 556/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 11

- Regolamento (CEE) n. 557/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 13

- ★ Regolamento (CEE) n. 558/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili, della categoria di prodotti n. 114 (codice 1140), originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio 15

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 559/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia	16
Regolamento (CEE) n. 560/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 nel quadro della gara permanente di cui alla decisione 80/254/CEE del 22 febbraio 1980	17
Regolamento (CEE) n. 561/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco	18
Regolamento (CEE) n. 562/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	22
Regolamento (CEE) n. 563/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . .	23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 551/80 DEL CONSIGLIO**del 3 marzo 1980**

che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi della decisione n. 1/80 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie da applicare a partire dal 1° marzo 1980, restano applicabili al di là di tale data fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che si riferiscono agli stessi e fino al 31 dicembre 1980 al più tardi le disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975, d'ora innanzi detta convenzione di Lomé del 1975, relative alla cooperazione commerciale contenute nel titolo I e nel protocollo n. 1 ;

considerando che, all'atto dell'adozione di detta decisione, la Comunità ha fatto una dichiarazione che prevede, dopo la scadenza della convenzione di Lomé del 1975, la possibilità dell'entrata in vigore anticipata e mediante decisioni autonome di talune disposizioni della seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, d'ora innanzi detta convenzione di Lomé 1979 ;

considerando che l'articolo 30 del protocollo n. 1 della convenzione di Lomé del 1979 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, prevede la possibilità di deroghe alle norme sull'origine, in particolare per facilitare lo sviluppo di industrie esistenti o l'installazione di nuove industrie ;

considerando che gli Stati ACP hanno presentato una domanda diretta ad ottenere una deroga alla definizione di cui al protocollo n. 1 della convenzione di Lomé del 1975, a favore degli articoli da pesca fabbricati in Malawi e nel Kenia ;

considerando che le possibilità offerte dal sistema del cumulo in materia d'origine non hanno permesso di risolvere il problema dell'origine degli articoli da pesca fabbricati in Malawi e nel Kenia ;

considerando che è opportuno prevedere una deroga per il periodo che va dal 1° marzo 1980 al 31 dicembre 1980 ;

considerando che occorre evitare eventuali deviazioni di traffico e che tale scopo può essere conseguito stabilendo una percentuale massima di prodotti non originari incorporati nel prodotto finito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del protocollo n. 1 della convenzione di Lomé del 1975, gli articoli per la pesca fabbricati in Malawi e nel Kenia, della voce ex 97.07 « mosche per la pesca » della tariffa doganale comune, sono considerati originari del Malawi e del Kenia a condizione che il valore degli ami non originari, impiegati per la fabbricazione di detto prodotto e rientranti nella voce ex 97.07 della tariffa doganale comune, non superi il 25 % del valore del prodotto finito.

Articolo 2

Le competenti autorità della Repubblica del Malawi e del Kenia trasmettono ogni trimestre alla Commissione un prospetto sui quantitativi per i quali sono stati emessi dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 in base al presente regolamento, indicando gli Stati membri di destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° marzo 1980 fino all'entrata in vigore della convenzione di Lomé del 1979 senza poter superare il 31 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

REGOLAMENTO (CEE) N. 552/80 DEL CONSIGLIO**del 3 marzo 1980****che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione di Maurizio relativamente alla produzione di conserve di tonno**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma della decisione n. 1/80 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° marzo 1980, le disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975, d'ora innanzi detta convenzione del 1975, relative alla cooperazione commerciale, contenute nel titolo I e nel protocollo n. 1, restano in vigore oltre tale data, e sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti gli stessi settori e al massimo sino al 31 dicembre 1980;

considerando che, nell'adottare tale decisione, la Comunità ha fatto una dichiarazione che prevede la possibilità dell'entrata in vigore anticipata e mediante decisioni autonome, dopo la scadenza della convenzione di Lomé del 1975, di alcune disposizioni della convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, d'ora innanzi detta convenzione di Lomé del 1979;

considerando che l'articolo 30 del protocollo n. 1 della convenzione di Lomé del 1979, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa prevede che si possano apportare deroghe alle norme sull'origine, in particolare per facilitare lo sviluppo di industrie esistenti o l'installazione di nuove industrie;

considerando che gli Stati ACP hanno presentato una domanda del governo di Maurizio diretta ad ottenere una deroga alla definizione prevista dal protocollo n. 1 della convenzione di Lomé del 1975 a favore delle conserve di tonno prodotte da questo Stato;

considerando che, per garantire la cattura di pesci destinati alle proprie industrie conserviere, Maurizio ha deciso di dotarsi di una flotta nazionale, in modo che i prodotti finiti abbiano la qualità di prodotti originari;

considerando che tale flotta sarà operativa solo entro sei mesi circa;

considerando che la deroga alla definizione della nozione di prodotti originari dovrebbe essere limitata ad una durata massima di sei mesi;

considerando che tali circostanze consentono di accordare una deroga temporanea alla definizione della nozione di prodotti originari;

considerando che, a seguito di circostanze imprevedibili, le esportazioni di conserve di tonno di Maurizio hanno dovuto essere interrotte dal 25 novembre 1979 al 29 febbraio 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco A che figura nell'allegato II del protocollo n. 1 della convenzione di Lomé del 1975, le conserve di tonno della voce ex 16.04 della tariffa doganale comune, fabbricate a Maurizio, sono considerate come originarie di Maurizio alle condizioni indicate in appresso.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ad un quantitativo di 800 tonnellate di conserve di tonno della voce ex 16.04 della tariffa doganale comune ed esportate da Maurizio dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Articolo 3

Le autorità competenti di Maurizio prendono le necessarie disposizioni ai fini del controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 e trasmettono alla Commissione un prospetto sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR. 1 ai termini del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1980 sino al 31 agosto 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

REGOLAMENTO (CEE) N. 553/80 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1980

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 marzo 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	83,05
10.01 B	Frumento duro	107,48 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	75,07 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	72,67
10.04	Avena	68,17
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	92,95 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	39,80 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	88,08 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	129,64
11.01 B	Farine di segala	119,58
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	180,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	138,50

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 554/80 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1980

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1659/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 marzo 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	12,22	12,22	12,24
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	2,04	2,04	2,04
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	3,63	3,63	3,63	3,63
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	2,71	2,71	2,71	2,71
11.07 B	Malto torrefatto	0	3,16	3,16	3,16	3,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 555/80 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1980****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 134/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 494/80 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 134/80 ai prezzi d'offerta e ai

corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1980, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 556/80 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1980****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 495/80⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1980, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 557/80 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1980

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento ; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo ; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾ ; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68 ; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77 ⁽⁷⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione ;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime ;

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane ; che la stessa può essere modificata nell'intervallo ;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. zuccheri greggi : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	0 0 (1) 0 (1)

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 558/80 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1980**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili, della categoria di prodotti n. 114 (codice 1140), originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna (6) del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna (5) del medesimo allegato; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione;

considerando che per i tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili, il massimale è fissato a 3 tonnellate; che alla data del 26 febbraio 1980 le importazioni della Comunità di tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 9 marzo 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

Numero di codice	Categoria N.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1140	114	59.17	59.17-10; 29; 31; 39; 49; 51; 59; 71; 79; 91; 93; 95; 99	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 559/80 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 1980
che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, lettera b),

considerando che gli acquisti all'intervento sono stati sospesi con regolamento (CEE) n. 2977/79⁽³⁾, della Commissione;

considerando che, all'atto delle constatazioni del 21 e 28 febbraio 1980, i prezzi di mercato dei « Boeufs » sono nuovamente scesi in Francia ad un prezzo infe-

riore al livello massimo di acquisto stabilito per questa qualità; che occorre ripristinare per questa qualità gli acquisti all'intervento in conformità dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CEE) 1274/79⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 10 marzo 1980 vengono ripristinati gli acquisti da parte dell'organismo d'intervento francese per la seguente qualità: « Boeufs 0 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 560/80 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1980****recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 nel quadro della gara permanente di cui alla decisione 80/254/CEE del 22 febbraio 1980**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/79⁽⁴⁾, stabilisce, all'articolo 9, la validità dei titoli di esportazione;

considerando che, con decisione 80/254/CEE⁽⁵⁾ del 22 febbraio 1980, la Commissione ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 100 000 tonnellate di segala; che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2042/75, occorre prorogare la validità dei titoli di esportazione rilasciati nel

quadro della gara succitata fino alla fine del terzo mese che segue quello del rilascio, onde facilitare lo svolgimento delle esportazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro della gara permanente di cui alla decisione 80/254/CEE, i titoli di esportazione sono validi, in deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2042/75, fino alla fine del terzo mese che segue quello del rilascio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 36.

REGOLAMENTO (CEE) N. 561/80 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1980

relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 4, e l'articolo 34,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole di prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire una gara permanente all'esportazione di zucchero bianco che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, permetta la possibilità di determinare un prelievo e/o una restituzione all'esportazione ;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾ ;considerando la specificità dell'operazione, occorre stabilire modalità di applicazione particolari nell'ambito del presente regolamento e non applicare invece quelle previste dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione della concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾ ; che, per gli stessi motivi, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regola-mento (CEE) n. 2990/76 della Commissione, del 9 dicembre 1976, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/78⁽⁹⁾ ; al regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2971/79⁽¹¹⁾ ; nonché al regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 609/78⁽¹³⁾ ;considerando che occorre quindi chiudere la gara di cui al regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1573/79⁽¹⁵⁾ ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri indicano una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco e procedono, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.

Articolo 2

1. La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68 e delle disposizioni che seguono. Non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 170 del 28. 3. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.⁽⁸⁾ GU n. L 341 del 10. 12. 1976, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 24.⁽¹⁰⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.⁽¹¹⁾ GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 34.⁽¹²⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.⁽¹³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1978, pag. 19.⁽¹⁴⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.⁽¹⁵⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 44.

2. La gara permanente rimane aperta sino ad una data che verrà stabilita ulteriormente.

Articolo 3

1. Gli Stati membri stabiliscono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della stessa.

3. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale :

a) decorre dal giorno di pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ;

b) scade alle ore 10 del 12 marzo 1980.

2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive :

a) decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi ;

b) scade alle ore 10 di mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), i termini di presentazione delle offerte, la cui scadenza è prevista per mercoledì 30 aprile 1980, scadono alle ore 10 di martedì 29 aprile 1980.

4. Le ore limite fissate nei paragrafi precedenti s'intendono :

a) anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito quando tali Stati membri non applicano l'ora legale ;

b) ritardate di un'ora negli altri Stati membri quando questi applicano l'ora legale.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telex o telegramma indirizzato a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare :

a) gli estremi della gara ;

b) il nome e l'indirizzo dell'offerente ;

c) il quantitativo di zucchero bianco da esportare ;

d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta ;

e) l'importo della cauzione di gara da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui al punto c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se :

a) il quantitativo di zucchero bianco da esportare è pari ad almeno 250 tonnellate ;

b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione di gara indicata nell'offerta ;

c) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare ;

d) essa precisa tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se :

a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa ;

b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.

5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. La cauzione di gara ammonta a 3,00 ECU per 100 kg di zucchero bianco da esportare.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata soltanto :

- a) se l'offerente, dopo essere stato dichiarato aggiudicatario, ha chiesto il titolo di esportazione entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b),
- b) per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta.

La cauzione di gara viene svincolata immediatamente.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze adottate dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte viene effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede :

- alla fissazione di un importo minimo del prelievo all'esportazione, ovvero
- alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo :

- nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato ;
- nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino ; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si risolva, per effetto dell'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, viene aggiudicato all'offerente in causa soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione :

- proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuno di esse, ovvero
- per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
- per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni :

- a) gli estremi della gara ;
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare ;
- c) il prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, la restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo globale di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha :

- a) diritto al rilascio, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta ;

b) l'obbligo di presentare, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, una domanda di titolo di esportazione per detto quantitativo; non si applicano in questo caso le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 193/75 e quelle dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 645/75.

Tale diritto e tale obbligo non sono trasmissibili.

Articolo 13

1. Le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2990/76 non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino al termine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo la gara parziale.

Tuttavia i titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale effettuata dopo il 30 aprile 1980 sono validi soltanto sino al 30 settembre 1980.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2990/76, il tasso della cauzione relativa ai titoli rilasciati per l'esportazione ai sensi del presente regolamento ammonta a 9,00 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 14

La gara di cui al regolamento (CEE) n. 1634/77 è chiusa con effetto alla data del 6 marzo 1980.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 562/80 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1980

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 499/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 549/80⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 499/80 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0543 ECU per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1980, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 60 del 5. 3. 1980, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 563/80 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1980****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 550/80⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 60 del 5. 3. 1980, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	5,43 3,10 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

